

# REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI PRODOTTI NELL'UNIONE DEI COMUNI DI ALME' E VILLA D'ALME'

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE N. 9 DEL 7.09.2004  
MODIFICATO CON DELIBERA DELL'UNIONE DEI COMUNI N. 7 DEL 14/03/2005



**INDICE**

**ARTICOLO 1**

**Oggetto del regolamento**

**ARTICOLO 2**

**Principi generali di gestione dei rifiuti urbani**

**ARTICOLO 3**

**Classificazione dei rifiuti**

**ARTICOLO 4**

**Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi**

**ARTICOLO 5**

**Definizione di smaltimento e forme di gestione**

**ARTICOLO 6**

**Modalità di conferimento dei Rifiuti Interni non Ingombranti e Speciali Assimilati**

**ARTICOLO 7**

**Aree in cui viene svolto il servizio e prescrizioni di Carattere generale**

**ARTICOLO 8**

**Modalità e frequenza della raccolta differenziata**

**ARTICOLO 9**

**Norme relative ai contenitori**

**ARTICOLO 10**

**Stazione ecologica: orari e modalità di accesso e conferimento**

**ARTICOLO 11**

**Modalità di conferimento dei beni ingombranti**

**ARTICOLO 12**

**Modalità di conferimento dei beni durevoli**

**ARTICOLO 13**

**Modalità di conferimento dei rifiuti urbani pericolosi**

**ARTICOLO 14**

**Modalità di raccolta delle pile esauste**

**ARTICOLO 15**

**Modalità di raccolta dei farmaci scaduti**

**ARTICOLO 16**

**Modalità di conferimento dei rifiuti derivanti da potatura, sfalcio di giardini e simili**

**ARTICOLO 17**

**Modalità di svolgimento della raccolta differenziata**

**ARTICOLO 18**

**Modalità di conferimento dei rifiuti speciali assimilati**

**ARTICOLO 19**

**Modalità di effettuazione del trasporto dei rifiuti solidi urbani**

**ARTICOLO 20**

**Contenitori portarifiuti**

**ARTICOLO 21**

**Servizi vari di pulizia**

**ARTICOLO 22**

**Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta rifiuti**

**ARTICOLO 23**

**Pulizia dei terreni non edificati e raccolta dei rifiuti**

**ARTICOLO 24**

**Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti**

**ARTICOLO 25**

**Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici**

**ARTICOLO 26**

**Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti**

**ARTICOLO 27**

**Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche**

**ARTICOLO 28**

**Attività di volantinaggio**

**ARTICOLO 29**

**Attività di carico e scarico di merci e materiali**

**ARTICOLO 30**

**Carogne di animali**

**ARTICOLO 31**

**Animali**

**ARTICOLO 32**

**Cave e cantieri**

**ARTICOLO 33**

**Veicoli a motore, rimorchi e simili**

**ARTICOLO 34**

**Sanzioni**

**ARTICOLO 35**

**Entrata in vigore**

## **ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento disciplina ai sensi dell'Art. 2, comma 2, del D. Lgs. 22/97 lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati destinati allo smaltimento; determina i parametri entro i quali è istituito il servizio di raccolta; stabilisce norme per garantire la tutela igienico-sanitaria nelle varie fasi della gestione, anche per i rifiuti prodotti in aree non comprese nei parametri di cui sopra; favorisce il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia; prevede un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi.

## **ART. 2 – PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

La gestione dei rifiuti urbani disciplinata dal presente regolamento:

- costituisce attività di pubblico interesse;
- deve assicurare un'alta protezione dell'ambiente e controlli efficaci;
- deve essere condotta senza pericoli per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente. In particolare non deve determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, né causare inconvenienti da rumori o odori.

L'Unione dei Comuni effettua la gestione dei rifiuti urbani in regime di privativa con le modalità stabilite dal presente Regolamento e mediante apposito Contratto di Servizio stipulato con il gestore del servizio.

La regolamentazione dell'apposita tariffa di cui all'Art. 49 del D. Lgs. 22/97 è stabilita con apposito regolamento.

## **ART. 3 – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

1. Ai fini del presente Regolamento sono classificati come rifiuti urbani:

- i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi di quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del successivo Art. 4;
- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade o aree pubbliche

o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;

- i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.

2. Tra i rifiuti urbani si intendono:

- rifiuti ingombranti: i rifiuti di beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune (quali ad esempio articoli di arredamento, ecc.) provenienti da fabbricati di cui al punto a) del precedente comma, non suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti urbani ordinari a causa delle loro dimensioni;

- rifiuti urbani pericolosi: quelli così classificati dalle disposizioni comunitarie e nazionali, provenienti dalle attività di cui all'Art. 7, comma 2, del . Lgs 22/97;

- rifiuti urbani misti: sono i rifiuti domestici come definiti al precedente comma 1, costituiti da più frazioni merceologiche.

## **ART. 4 – ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI.**

1. Nelle more della pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 18, secondo comma, punto d), del D. Lgs. 22/97 che fisserà i criteri per l'assimilazione qualitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento si intendono per rifiuti speciali assimilati agli urbani i rifiuti classificati non pericolosi che rispettino le seguenti condizioni in base alla provenienza:
  - a) derivino da attività agricole ed agroindustriali, lavorazioni artigianali, attività commerciali e di servizio, di cui all'Art. 7, comma 3, lettere a), d), e), f) del D. Lgs. 22/97 e s.m.i.;
  - b) rifiuti sanitari che derivino da strutture pubbliche e private che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca, non rientranti tra quelli di cui alle lettere c) e d) dell'Art. 2 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254;
  - c) siano provenienti da locali ad uso ufficio, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense intere, locali di preparazione pasti, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, di servizi, agricole, ferma restando l'esclusione delle aree in cui si producono rifiuti di cui all'Art. 7, comma 3, lettera c), del D. Lgs. 22/97;.
  
2. Inoltre ai fini dell'assimilazione i rifiuti devono rispettare le seguenti condizioni relative alla qualità e quantità:
  - a) Abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelle elencati al sub a) del punto 1.1.1. della Deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'Art 5 del DPR 915/82, purchè non liquidi e di seguito riportati:
    - Imballaggi in genere ( di carta, cartone, plastica, legno metallo e simili);
    - Contenitori vuoti ( fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
    - Sacchi e sacchetti d carta o plastica, foglio di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
    - Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
    - Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
    - Paglia e prodotti di paglia;
    - Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
    - Ritagli e scarti d tessuto e d fibra naturale e sintetica, stracci e juta;

- Feltri e tessuti non tessuti;
  - Pelle e similpelle;
  - Gomma e caucciù ( polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali con esclusione di camere d'aria e copertoni;
  - Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di tali materiali;
  - Imbottiture isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
  - Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
  - Materiali vari in pannelli ( di legno, gesso, plastica e simili);
  - Frammenti e manufatti di stucco di gesso essiccati;
  - Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
  - Nastri abrasivi;
  - Cavi e materiale elettrico in genere;
  - Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
  - Scarti in genere della produzione alimentare, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, **purché non \*\*\*** (anche) inscatolati e comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti ai quali è applicabile il D. Lgs. 508/1992);
  - Accessori per l'informatica con esclusione dei beni compresi tra i beni durevoli così come individuati dall'Art. 44, comma 5, del D. Lgs. 22/97;
- b) per i rifiuti sanitari abbiano le seguenti caratteristiche:
- rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
  - rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive;
  - vetro, carta, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche quantitative indicate al punto 3;
  - spazzatura;
  - rifiuti costituiti da indumenti monouso;
  - rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
  - gessi ortopedici, assorbenti igienici, pannolini pediatrici e pannoloni.

3. La quantità annua di rifiuti per unità di superficie conferita dal produttore per ciascuna categoria di attività non sia superiore al coefficiente di produzione

specificata di **100 \*\*\*** (30) kg/mq/anno

\*\*\* modifiche da "anche" a "purché non" e da "30" a "100" apportate con deliberazione del Consiglio n. 7 del 14/3/2005

## **ART. 5 - DEFINIZIONE DI SMALTIMENTO E FORME DI GESTIONE**

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, per smaltimento si intende il complesso delle seguenti attività:

- Conferimento
- Raccolta
- Trasporto
- Spazzamento
- Trattamento
- Smaltimento finale

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento è di competenza dell'Unione dei Comuni di Almè e Villa d'Almè che la esercita in regime di privativa nelle forme di cui all'art. 113 del T.U. sugli Enti Locali e dell'articolo 23 D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.

## **ART. 6 - MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INTERNI NON INGOMBRANTI E SPECIALI ASSIMILATI**

1. I rifiuti urbani interni non ingombranti e quelli speciali assimilati (così come definiti rispettivamente all'articolo 3, comma 2, sub c) e articolo 4 del presente Regolamento) devono essere conferiti, a cura del produttore, mediante appositi involucri protettivi – sacchi in plastica - in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore. Nello specifico devono essere utilizzati idonei sacchi trasparenti dalla capacità di circa 100 litri aventi dimensioni pari a cm 70 x 110. Ogni anno verranno distribuiti ad ogni utente almeno n. 52 sacchi del tipo suddetto, riportanti la scritta "UNIONE DEI COMUNI DI ALME' E VILLA D'ALME'". L'Unione distribuirà inoltre ad ogni utente annualmente almeno n. 26 sacchi gialli per la raccolta degli imballaggi in plastica. In caso di necessità l'acquisto di ulteriori sacchi sarà a cura e spese degli utenti, che dovranno acquistare presso gli Uffici indicati dall'Unione, sacchi del medesimo tipo. Sacchi di tipo diverso non verranno ritirati. Nell'Unione viene inoltre attivato un sistema di raccolta differenziata che comprende la raccolta separata delle seguenti tipologie di rifiuto le cui modalità di separazione vengono meglio illustrate all'Art. 8 del presente regolamento;

Raccolta domiciliare di F.O.R.S.U. (frazione organica);  
Raccolta domiciliare di CARTA;  
Raccolta domiciliare di VETRO/BARATTOLAME;  
Raccolta domiciliare di IMBALLAGGI DI PLASTICA;  
Raccolta domiciliare R.S.U. Indifferenziato.

2. Il conferimento degli RSU indifferenziati deve avvenire esclusivamente nei sacchi di cui sopra, che sono trasparenti al fine di poterne verificare facilmente il contenuto, anche ai fini del rispetto della raccolta differenziata.

Tutti i rifiuti, comprese le raccolta differenziate, devono essere esposti il giorno precedente a quello stabilito per la raccolta, non prima delle ore 20,00. E' fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai sacchi o ai contenitori contenenti i rifiuti da parte degli operatori e dei mezzi addetti alla raccolta, sia sul suolo pubblico sia in aree private, laddove necessario.

Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari ed assimilati:

- I rifiuti urbani interni ingombranti;
- I rifiuti pericolosi;
- I rifiuti speciali non assimilabili;
- Sostanze allo stato liquido;
- Materiali in fase di combustione;
- Materiali che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto.

E' vietato conferire rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo o nelle ordinanze sindacali di attuazione.

3. Nel caso di utilizzo da parte degli utenti di cassonetti per la raccolta, i rifiuti non possono essere inseriti sciolti, ma devono essere raccolti in sacchi come sopra descritti per impedirne la dispersione. Dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore deve essere ben chiuso. Qualora un contenitore risultasse già colmo, è vietato abbandonare i rifiuti ai lati dello stesso. E' vietato sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare o danneggiare il contenitore, eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Unione. Detti cassonetti potranno peraltro essere esclusivamente di proprietà del privato che a sue spese e cura provvederà a mantenerne il decoro.

4. Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.

## **ART. 7 - AREE IN CUI VIENE SVOLTO IL SERVIZIO E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE.**

1. Il servizio di raccolta è garantito su tutte le aree del territorio dell'Unione facilmente raggiungibili dagli automezzi impiegati per il servizio.
2. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia in area pubblica soggetta al servizio di raccolta. Successivamente all'approvazione del presente regolamento tali perimetri possono essere aggiornati o modificati tramite ordinanza sindacale.
3. Coloro che risiedono in località non raggiungibili dagli automezzi incaricati del servizio sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico – sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento al normale servizio di raccolta.
4. E' vietato incendiare ogni genere di rifiuto.
5. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta separata, devono essere conservati e conferiti secondo le modalità di differenziazione in chiaro espresse nel successivo articolo. E' quindi espressamente vietato conferire nel sacco destinato all'R.S.U. indifferenziato ogni genere di rifiuto oggetto di raccolta differenziata.
6. Le norme relative al conferimento separato si applicano anche ai rifiuti pericolosi che vengono prodotti all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta.

## **ART. 8 – MODALITA' E FREQUENZA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

1. L'Unione ha attivato presso il proprio territorio un sistema di raccolta differenziata come indicato nel precedente articolo 6. Di seguito si riporta per ogni singola frazione oggetto di R.D. le modalità di separazione, conferimento e le relative frequenze di svolgimento del servizio. Viene inoltre ribadito al punto 6 il sistema di conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati di cui al precedente articolo 6
2. RACCOLTA RIF. ORGANICI (F.O.R.S.U.) – SOLO PER GLI UTENTI DEL COMUNE DI VILLA D'ALME'.

**2a. COME RACCOGLIERE**

Ogni famiglia deve dotarsi di un contenitore in plastica di circa 8 litri, eventualmente dei sacchetti in Mater-Bi (sostanza che si biodegrada con i rifiuti) o di contenitori più grandi (da lt. 35 a lt. 120) a seconda del numero di famiglie, o del numero dei componenti il nucleo familiare, che li utilizzano. I contenitori, delle varie misure utilizzate, dovranno essere collocati sul ciglio stradale ove abitualmente viene posto il sacco dell'immondizia nei giorni di raccolta previsti secondo gli orari e con le modalità di cui al presente regolamento. Gli operatori svuoteranno il contenuto nel camion e restituiranno il contenitore all'utente che dovrà avere cura di ritirarlo sollecitamente. I "grandi utenti", quali bar, ristoranti, mense, condomini con più di 6 alloggi, ecc. dovranno dotarsi di bidoni carrellati da 120 lt. circa svuotabili meccanicamente con gli automezzi impiegati nel servizio.

**2b. COSA RACCOGLIERE**

- Scarti alimentari di cucina, pelli, carni cotte e crude, lische;
- Scarti e filtri di caffè, tè, camomilla;
- Scarti di frutta e verdura crudi e cotti, bucce, noccioli, gusci;
- Pane, pasta, riso, gusci d'uova;
- Pezzi di carta bagnati o unti tipo carta assorbente da cucina;
- Capelli, piume, segatura e paglia.

**2c. COSA NON RACCOGLIERE**

- Sacchi, sacchetti, fogli in plastica, cellophane, stagnola;
- Poliaccoppiati, carta plastificata, adesiva, metallizzata, catramata, cerata, vetrata, plastica metallizzata, carta carbone, carte sporche, contenitori del latte e dei succhi di frutta;
- Lattiere per cani e gatti;
- Residui di pulizia;
- Carbone e fuliggine;
- Carta od ovatta impregnate di prodotti chimici d'ordinario uso domestico;
- Pannolini, assorbenti igienici;
- Garze e medicinali personali.

**2d. QUANDO SI EFFETTUA LA RACCOLTA**

Il servizio è effettuato una volta la settimana nel periodo invernale compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno e due volte la settimana nel periodo estivo compreso tra il 1 luglio e il 31 agosto nelle giornate che verranno comunicate dell'Unione.

**3 - RACCOLTA CARTA E CARTONE**

**3a. COME RACCOGLIERE**

Ogni volume inutile deve essere ridotto per risparmiare spazio, ed il tutto deve essere ripiegato, schiacciato ed inserito nelle scatole di cartone oppure confezionato in modo tale da evitare ogni possibile dispersione di materiali.

Si deve provvedere a confezionare il materiale in modo tale da evitare di disperdere il contenuto. La carta dovrà essere collocata sul ciglio della strada, ove abitualmente vengono lasciati i sacchi dell'immondizia. I materiali voluminosi - circa oltre 1 mc - dovranno essere conferiti direttamente a cura degli utenti presso la stazione ecologica.

### 3b. COSA RACCOGLIERE

La carta e il cartone vanno conferiti in scatole di cartone o pacchi confezionati in modo tale da non disperdere il contenuto:

- Riviste;
- Opuscoli;
- Sacchetti in carta;
- Libri e quaderni;
- Scatole in cartone e cartoncino (confezioni di pasta e altri prodotti).

### 3c. COSA NON RACCOGLIERE

- Bicchieri e piatti in carta;
- Contenitori per liquidi alimentari in cartoncino plastificato;
- Carta copiativa (ricalcante) o carta di fax;
- Carta bagnata oppure sporca di grassi o alimenti;
- Poliaccoppiati:
- carta oleata o plasticata, adesiva, metallizzata, catramata, carata, vetrata
- imballaggio e rifiuti (sacchetti in plastica, polistirolo, cellophane);
- Contenitori con il marchio CA cioè carta accoppiata con altri materiali.

### 3d. QUANDO SI EFFETTUA LA RACCOLTA

Il servizio viene effettuato con frequenza settimanale nella giornata che verrà comunicata dall'Unione.

## 4. RACCOLTA VETRO/BARATTOLAME

### 4a. COME RACCOGLIERE

I contenitori di vetro, risciacquati e senza tappo, e lo scatolame di piccole dimensioni, dovranno essere collocati esclusivamente in bidoni di capacità inferiori a litri 35 (tipo il classico bidone per la tempera). Per quelle utenze che dovessero necessitare di contenitori di capacità superiore, si raccomanda di dotarsi esclusivamente di contenitori carrellati e ribaltabili meccanicamente come quelli utilizzati per i rifiuti organici. Sono pertanto assolutamente vietate le borsette, gli shoppers, i sacchi e le scatole di cartone, per i quali, ove fossero utilizzati non ne

verrà effettuato il ritiro. Tutti i bidoni dovranno poi essere posti lungo il ciglio stradale, in area pubblica e dovranno essere sollecitamente ritirati a cura dell'utente. Si sottolinea inoltre che per logiche ragioni di sicurezza nei contenitori di cui sopra, non dovranno essere inserite lastre di vetro o cocci di vetro, per i quali l'utente dovrà recarsi personalmente alla Stazione Ecologica del proprio Comune e conferirli in appositi contenitori.

4b. COSA RACCOGLIERE

- Bottiglie e vasetti di vetro;
- Bicchieri;
- Barattolame e scatolame vario, comprese le lattine.

4c. COSA NON RACCOGLIERE

- Oggetti in porcellana e ceramica,;
- Specchi;
- Lampadine e tubi al neon;
- Oggetti in cristallo;

4d. QUANDO SI EFFETTUA LA RACCOLTA

Il servizio viene effettuato con frequenza quindicinale nella giornata che verrà comunicata dall'Unione.

## 5 - RACCOLTA IMBALLAGGI IN PLASTICA

5a. COME RACCOGLIERE

Ogni volume inutile deve essere ridotto per risparmiare spazio, le bottiglie ed il resto del materiale devono essere schiacciate il tutto infilato in un sacco giallo trasparente avente una capienza di circa 100 litri ovvero pari a cm. 70x110. Il sacco va esposto chiuso e verrà ritirato con la plastica.

5b. COSA RACCOGLIERE

- Fogli in plastica e pellicole per imballaggi;
- Sacchetti in plastica;
- Contenitori per liquidi alimentari e non;
- Bottiglie e flaconi in plastica;
- Contenitori per detersivi di uso domestico come sapone, shampoo, ammorbidenti etc.;
- Borsette e shoppers per la spesa in plastica;
- Vasi per vivaisti;
- Cassette di plastica;
- Polistirolo pulito.

5c. COSA NON RACCOGLIERE

- Musicassette, videocassette e CD;
- Negativi fotografici;
- Lamette usa e getta;
- Piatti, posate e bicchieri in plastica;
- Giocattoli in plastica;

5d. QUANDO SI EFFETTUA LA RACCOLTA

Il servizio viene effettuato con frequenza quindicinale nella giornata che verrà comunicata dall'Unione.

## 6 - RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI

6a. COME RACCOGLIERE

Questi rifiuti vanno inseriti nei sacchi trasparenti con l'apposita soprascritta "UNIONE DEI COMUNI DI ALME' E VILLA D'ALME'" distribuiti dall'Unione in n. di 52 per ciascun anno, che sostituiscono a tutti gli effetti i sacchi neri o sacchi di altro colore sino ad oggi utilizzati in modo tale che gli operatori possano controllare facilmente il contenuto. Non verranno raccolti altri tipi di sacchi, sacchetti, borsette, ecc. Sarà cura degli utenti, una volta terminati i sacchi distribuiti dalla ditta, acquistarne altri, a proprie spese, dello stesso tipo e formato presso lo sportello gestito dalla ditta stessa

6b. COSA RACCOGLIERE

Vanno inseriti tutti quei rifiuti richiamati all'art. 6 del presente regolamento per i quali non sia attivo nessun altro servizio di raccolta differenziata. Fra questi i seguenti:

- Poliaccoppiati, carta plastificata, adesiva, metallizzata, catramata, cerata, vetrata, plastica metallizzata, carta carbone, carte sporche, contenitore del latte e dei succhi di frutta, etc. (che non rientrino nel ciclo della raccolta della plastica);
- Lettiere per cani e gatti;
- Residui di pulizia;
- Carbone e fuliggine;
- Carte e ovatta impregnate di prodotti chimici d'ordinario uso domestico;
- Pannolini, assorbenti igienici;
- Garze e medicinali personali;

6c. QUANDO SI EFFETTUA IL SERVIZIO

Il servizio viene effettuato una volta alla settimana nel giorno che verrà comunicato dall'Unione. Nel Comune di Almè, limitatamente ai mesi di luglio ed agosto, verrà effettuato un secondo passaggio settimanale di raccolta dei rifiuti indifferenziati esclusivamente per circa 25 "grandi utenti" (bar, ristoranti, fruttivendoli, ecc.). L'elenco degli utenti serviti verrà comunicata dal Comune di

Almè.

7. Nel caso di coincidenza dei servizi di raccolta con alcune festività, l'Unione predisporrà idonei avvisi allo scopo di indicare a tutte le utenze il giorno esatto in cui lo stesso verrà recuperato.

## **ART. 9 - NORME RELATIVE AI CONTENITORI**

1. I contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, di cui agli artt. 6 e 8 del presente Regolamento, sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura delle utenze.

2. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali ed a impedire esalazioni moleste. I contenitori, devono essere sottoposti a periodici e adeguati lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico - sanitaria. La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento e movimentazione degli stessi, e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale. Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi del gestire gli spazi immediatamente adiacenti ai sacchi e/o in cassonetti dovranno essere lasciati liberi dall'utenza automobilistica.

3. Nel rispetto delle norme igienico – sanitarie, ma sempre che le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano, deve essere mantenuta una distanza di 5 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati, e ingressi di attività commerciali quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, farmacie, tavole calde, paninoteche e ristoranti. In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi e i contenimenti per i cassonetti dei rifiuti solidi urbani, sulla base di standards proposti dal gestore del servizio in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire.

## **ART. 10 - STAZIONE ECOLOGICA: ORARI, MODALITA' DI ACCESSO E DI CONFERIMENTO**

1. L'Unione è dotata di 2 Stazioni ecologiche site nei Comuni di Almè e Villa d'Almè. E' possibile conferire presso la Stazione ecologica esclusivamente i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani come classificati dal presente regolamento prodotti dai soggetti che vengono regolarmente assoggettati al pagamento della tassa rifiuti.

2. Presso le rispettive Stazioni ecologiche possono conferire i rifiuti,

opportunamente differenziati, i cittadini residenti o domiciliati nei Comuni di Villa d'Almè e di Almè e, in base alla convenzione in essere e relativa alla stazione di Almè, nel Comune di Paladina, tutti i soggetti iscritti nei ruoli della tassa per i servizi di igiene urbana, ciascuno con riferimento alla stazione del proprio comune. Al fine di poter controllare più agevolmente gli utenti della Stazione ecologica agli utenti verranno rilasciate apposite tessere contenenti le generalità degli utenti stessi. Il gestore della Stazione ecologica dovrà controllare il possesso della suddetta tessera da parte degli utenti prima di autorizzarli allo scarico dei rifiuti.

3. Gli orari di apertura delle Piattaforme ecologiche saranno stabiliti dalla Giunta dell'Unione.

4. Presso la Stazione ecologica gli utenti autorizzati dovranno conferire separatamente i seguenti rifiuti:

- rifiuti ingombranti;
- scarti vegetali;
- materiali in legno trattato (mobili, pallets, finestre, pannelli, ecc.)
- carta e cartone voluminosi;
- rottami ferrosi;
- stracci, indumenti;
- rottami in vetro voluminosi;
- rifiuti inerti provenienti da piccoli lavori "fai da te";
- accumulatori al piombo ( batterie auto);
- medicinali scaduti;
- pile esauste;
- olii vegetali (olio da cucina);
- olii minerali (olio motore);
- lampade a scarica (lampade al neon);
- prodotti e relativi contenitori etichettati T e/o F;
- componenti e apparecchiature elettroniche (computer, HI Fi, radio, ecc.).
- frigoriferi;
- televisori;
- lavatrici;
- computer e stampanti;
- condizionatori d'aria;
- cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti

Il personale addetto alla gestione della piattaforma ecologica, oltre a controllare gli utenti, provvederà a verificare il materiale conferito, ad indicare il suo corretto scarico, ed a collaborare con gli utenti in caso di scarico di materiali pesanti o voluminosi.

6. L'utente della Stazione ecologica è tenuto a conferire i rifiuti già suddivisi per gruppi merceologici ed a provvedere, a propria cura, a depositarli negli appositi contenitori predisposti per ciascuna tipologia di materiale, seguendo le indicazioni riportate sulla cartellonistica presente in sito nonché le disposizioni ed i suggerimenti forniti dal personale di presidio. L'utente è inoltre tenuto a provvedere alla riduzione volumetrica dei propri rifiuti per quanto più possibile a fine di utilizzare al meglio i cassoni e gli spazi destinati alla raccolta.

7. E' vietato sostare nelle stazioni ecologiche oltre il tempo strettamente necessario allo scarico dei rifiuti. E' altresì vietato asportare dalle stazioni ecologiche qualsiasi tipo di rifiuto o materiale.

## **ART. 11 – MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INTERNI INGOMBRANTI**

1. I rifiuti interni ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.

2. Il conferimento di detti rifiuti deve essere effettuato direttamente dall'utente presso la piattaforma ecologica del Comune nel rispetto degli orari di apertura della stessa.

3. Su richiesta dell'interessato, il gestore provvede alla raccolta di tali rifiuti al domicilio dell'utente tramite apposito servizio personalizzato soggetto al pagamento di tariffe deliberate dall'Unione.

## **ART. 12 - MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI BENI DUREVOLI**

1. I beni durevoli per uso domestico così come individuati dal Comma 5 dell'articolo 44 del D. Lgs. 22/97:

- a) Frigoriferi, surgelatori, congelatori;
- b) Televisori;
- c) Computer;
- d) Lavatrici e lavastoviglie;
- e) Condizionatori d'aria;

ad esaurimento della loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente oppure essere conferiti presso la piattaforma ecologica ad opera dell'utente nel rispetto degli orari di apertura al pubblico.

### **ART. 13 - MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI.**

1. Vernici, solventi, inchiostri, adesivi, prodotti fotochimici, pesticidi, tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio devono essere conferiti presso la piattaforma ecologica durante gli orari di apertura al pubblico.

### **ART. 14 - MODALITA' DI RACCOLTA DELLE PILE ESAUSTE**

1. Le pile esauste devono essere raccolte separatamente dagli altri rifiuti urbani ed immesse direttamente negli appositi contenitori collocati presso i rivenditori, sul territorio dell'Unione, presso le sedi istituzionali e la stazione ecologica. I contenitori utilizzati devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato. Inoltre i contenitori devono essere a tenuta, in modo tale da trattenere eventuali colaticci e i liquidi che possono fuoriuscire.

### **ART. 15 - MODALITA' DI RACCOLTA DEI FARMACI SCADUTI**

1. I farmaci scaduti devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani ed immessi direttamente negli appositi contenitori collocati presso le farmacie, gli ambulatori, le sedi istituzionali e la stazione ecologica. I contenitori utilizzati devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato. Inoltre i contenitori devono essere a tenuta, in modo tale da trattenere eventuali colaticci e i liquidi che possono fuoriuscire.

### **ART. 16 - MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DERIVANTI DA POTATURA, SFALCIO DI GIARDINI E SIMILI**

1. I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate, devono essere conferiti presso la stazione ecologica con le modalità previste per la raccolta di rifiuti ingombranti, ovvero quando si tratti di residui di potatura di pezzatura ragguardevole avendo cura di avvolgere tali residui in idonei involucri protettivi, che ne impediscano la dispersione.

2. E' vietato il conferimento degli scarti vegetali ad operatori professionali che svolgono attività di manutenzione di spazi verdi e giardini privati e pubblici, ad

esclusione di quelli eventualmente incaricati ed espressamente autorizzati dai Comuni costituenti l'Unione.

## **ART. 17 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

1. L'Unione dei Comuni, in accordo con il gestore del servizio, definisce determinate categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali e di energia; le modalità del relativo conferimento vengono in chiaro espresse nell'Art. 8 del presente regolamento. Eventuali ulteriori sistemi di differenziazione oggetto anche di altre tipologie di materiali vengono determinate da apposita Ordinanza Sindacale, tenuto presente quanto previsto dall'articolo 49, 10° comma, del D. Lgs. 22/97.

2. Il gestore definisce le modalità di esecuzione del servizio di raccolta differenziata, favorendo quelle tecniche che permettono di incrementare le rese di recupero dei materiali e contenere costi di gestione.

3. La raccolta differenziata può essere organizzata anche mediante convenzioni con Associazioni Enti o Ditte private che rispondono comunque alle necessarie caratteristiche che l'attività intrinseca prevede.

Nelle aree interessate dal servizio è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata, delle iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al recupero – riciclaggio. Pertanto, per i rifiuti per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata, è vietato il conferimento nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta degli R.S.U. indifferenziati.

4. Il gestore può attivare in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento, e di ridurre le quantità dei rifiuti da avviare a discarica o all'incenerimento.

## **ART. 18 – MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI**

1. Il conferimento dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato con le modalità di cui agli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 18.

2. Il gestore, allo scopo di favorire, ove possibile, procedure di conferimento

differenziato rivolte al recupero – riciclaggio di materiale e/o energia, potrà definire, d'accordo con l'Unione, modalità diverse di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.

## **ART. 19 - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

1. Il trasporto dei rifiuti solidi urbani e degli altri tipi di rifiuto, durante l'operazione di raccolta e di trasferimento all'impianto di smaltimento, deve avvenire in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa in materia ed eseguito ad opera di soggetti all'uopo autorizzati.

2. Gli automezzi usati per il trasporto devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico – sanitarie e devono essere regolarmente inseriti nelle autorizzazioni di trasporto proprie del soggetto gestore. I veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio dell'Unione, salvo particolari deroghe o autorizzazioni (ammesse dall'ordinamento giuridico) che possono essere concesse dal Comando della Polizia Locale dell'Unione, per agevolare lo svolgimento del pubblico servizio (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d'orario, dimensioni del veicolo, ecc.).

## **ART. 20 - CONTENITORI PORTARIFIUTI (CESTINI)**

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, l'Unione provvede ad installare appositi contenitori stradali portarifiuti, occupandosi, direttamente o per il tramite del concessionario, del loro periodico svuotamento e della loro pulizia.

2. In tali contenitori non devono essere conferiti rifiuti urbani interni e/o rifiuti ingombranti. Essi non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. E' vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Unione. E' inoltre vietato inserire in detti contenitori tipologie di rifiuto per le quali è attiva una raccolta differenziata.

## **ART. 21 - SERVIZI VARI DI PULIZIA**

1. Rientrano fra i compiti affidati al gestore i seguenti servizi:
  - Spazzamento meccanico e manuale delle vie dei Comuni dell'Unione secondo itinerari, frequenze e modalità decise dagli organi competenti in sede di affidamento del servizio al gestore.

- Altri servizi affidati all'Azienda con atto del Presidente dell'Unione o degli uffici competenti per motivi di sicurezza o igiene.

2. Al fine di consentire interventi efficaci di pulizia del suolo pubblico l'Unione potrà disporre il divieto di sosta dei veicoli nei giorni ed orari previsti per il servizio.

## **ART. 22 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E RACCOLTA RIFIUTI**

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi. Nel caso si verificano abbandoni di rifiuti in tali aree gli stessi dovranno provvedere a proprie spese e cure alla pulizia.

## **ART. 23 - PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI**

1. I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità. A tale scopo devono essere realizzati necessari canali di scolo e altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.

2. In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente ne abbia la disponibilità, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, è obbligatorio con Ordinanza del Sindaco alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

## **ART. 24 - PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI**

1. In occasione del mercato settimanale e delle fiere autorizzate in area pubblica, l'Unione deve concordare con il gestore le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta e relativo pagamento da parte degli occupanti della tassa.

2. In occasione di tutte le tipologie di occupazione diverse da quelle di cui al punto 1. i concessionari ed occupanti devono raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo

provenienti dalla propria attività e provvedere autonomamente al relativo smaltimento.

3. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.

## **ART. 25 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI**

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

3. All'orario di chiusura dell'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.

## **ART. 26 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI**

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

## **ART. 27 - PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.**

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al gestore ed all'Unione, con un preavviso di venti giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.

2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi che potrà stipulare appositi accordi con il gestore del servizio.

## **ART. 28 - ATTIVITA' DI VOLANTINAGGIO**

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire

volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico a mano o tramite veicoli o collocarli sotto tergicristalli dei veicoli, fatto salvo vi sia una preventiva autorizzazione emessa dall'ufficio competente dell'Unione.

2. E' fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per attività e manifestazioni amministrative, politiche e sindacali e per comunicazioni effettuate dai Comuni o da altri Enti pubblici o da Aziende pubbliche alla cittadinanza o all'utenza.

## **ART. 29 - ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI**

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata direttamente dal gestore, fatta salva la rivalsa della spesa da parte dell'Unione nei confronti del responsabile

## **ART. 30 - CAROGNE STRADALI**

1. Le carogne di animali giacenti sul suolo pubblico devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla A.S.L. competente o prescritte dal Regolamento Comunale di Igiene e Sanità.

## **ART. 31 – ANIMALI**

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e le aree private aperte al pubblico. Essi sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure di animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporca. Detti escrementi e rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o in un idoneo contenitore e depositarsi nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

## **ART. 32 - CAVE E CANTIERI**

1. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio, nonché di quelle da considerarsi ormai chiuse per ultimato esercizio, sono tenuti ad attrezzare le aree immediatamente adiacenti con idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso ed estranei, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie.

Inoltre i proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere

alla pulizia mediante spazzamento, previo inaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, quando il transito dei veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).

### **ART. 33 - VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI**

1. I rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, devono essere conferiti ai centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione. E' implicito quindi che tali rifiuti non possono essere inseriti nel normale sistema di raccolta degli R.S.U. (ad esempio presso la Stazione Ecologica).

### **ART. 34 – SANZIONI**

1. Fatte salve le sanzioni previste dall'Art. 50 del D. Lgs. 22/97, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, si applicano sanzioni amministrative nell'ambito dei limiti minimi e massimi di sotto specificati:

1. Per violazioni alle norme dell'articolo 8: conferimento dei rifiuti nei contenitori fuori dagli orari stabiliti o non adeguatamente confezionati: da € 26 a € 155
2. Per violazioni alle norme degli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 e 19:
  - Rifiuti urbani o assimilati: da € 26,00 a € 155,00;
  - Rifiuti urbani pericolosi: da € 103,00 a € 500,00;
  - Rifiuti speciali: da € 26,00 a € 155,00;
  - Rifiuti speciali pericolosi: da € 103,00 a € 500,00;
3. Per violazione alle norme dell'Articolo **31 \*\*\*** (32): contravvenzione al divieto di sporcare il suolo con lordure di animali: da € 26,00 a € 155,00;
4. Per violazione alle norme dell'articolo **25 \*\*\*** (26): obbligo dei gestori di esercizi pubblici di tenere pulite le aree di rispettiva pertinenza: da € 26,00 a € 155,00;
5. Per violazione delle norme dell'articolo **26 \*\*\*** (28): obbligo degli appartenenti a spettacoli viaggianti di mantenere pulite le aree occupate durante e dopo

l'uso delle stesse: da € 26,00 a € 155,00;  
\*\*\* Modifiche da "32" a "31", da "26" a "25" e da "28" a "26" approvate dal Consiglio con la deliberazione n. 7 del 14/3/2005

**ART. 35 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2005.